

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAGNI ILARIA

Seduta del 22/12/2020

FATTO

Con ricorso in data 6 giugno 2020, la ricorrente deduceva: *i)* di aver stipulato, in data 27.11.2012, un contratto di prestito finalizzato per un importo di euro 16.134,00 da rimborsare in 84 rate mensili da 272,03 euro ciascuna; *ii)* che il contratto prevedeva un TAN del 10,50% e un TAEG dell'11,45%; *iii)* che dai calcoli effettuati il TAEG risultava superiore a quello indicato nel contratto; *iv)* che la differenza era riconducibile al mancato inserimento nel calcolo del TAEG delle provvigioni di collocamento delle polizze assicurative, di cui non veniva contestata la facoltatività.

Chiedeva perciò che l'Arbitro accertasse "la violazione degli art. 1346, 1283 e 821 del cod. civ. nonché dell'art. 125 bis del Testo Unico Bancario" e conseguentemente "dispon[esse] affinché [l'intermediario] ricalcoli il piano finanziario applicando il tasso sostitutivo ex art. 125 T.u.b. (Tasso Bot dello 1,405%) in regime di capitalizzazione semplice, con ammortamento 'alla francese'". Sul presupposto di aver corrisposto maggiori importi per euro 6.991,85, e di avere un debito residuo di euro 802,40, chiedeva la restituzione di euro 6.189,45.

Lamentava infine una mancanza di correttezza nell'esecuzione del contratto per non avere, l'intermediario, consegnato la documentazione assicurativa invocando la non applicabilità dell'art. 119 TUB nonostante le relazioni banca cliente debbano essere improntate ad un principio di collaborazione.

Dal canto suo la resistente contestava che il contratto non riportasse chiaramente le



modalità di rientro, negava che fosse stato applicato un regime di capitalizzazione composta, contestava che il TAEG fosse stato calcolato in modo non corretto, e, quanto alla richiesta della documentazione, eccepiva di aver provveduto a fornire “la documentazione sottoscritta dai clienti (modulo di adesione)”.

Concludeva perciò per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

Sotto un primo profilo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1346 c.c. per essere stata omessa, nel contratto, l'indicazione del regime finanziario applicato per lo sviluppo del piano di ammortamento del finanziamento. Più precisamente, la ricorrente osserva che “definita la tipologia di ammortamento, ovvero “alla francese”, nella specie mancherebbe “l'indicazione del “regime finanziario” – semplice o composto - attraverso il quale si calcola il valore della rata di ammortamento” atteso che “i due regimi finanziari generano due rate differenti, il regime composto una rata di euro 272,03 (cfr. pag dalla 42 alla 44 della perizia), corrispondente a quella indicata in contratto” (ottenuta applicando la

formula $R = \frac{D0 \cdot i}{1 - (1+i)^{-n}}$), il regime semplice (applicando la formula $R = \frac{D0 \cdot (1+i \cdot n)}{n \cdot (1+i \cdot \frac{n-1}{2})}$) una rata di euro 244,47 (cfr. pag. dalla 46 alla 47 della perizia), e conseguentemente generano due montanti diversi”.

Nell'art. 3 del contratto (“Erogazione – Modalità e Termini di Rimborso”) si legge: “gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento alla francese, ossia mediante un piano di ammortamento a rate mensili costanti con quote di interessi crescenti di capitale e quote decrescenti di interessi”.

Ad avviso di questo Collegio, dalla documentazione relativa al contratto e consegnata alla cliente, che contiene espressa specificazione della metodologia di ammortamento, è possibile ricavare il regime applicabile al finanziamento, escludendosi, così, l'indeterminabilità dell'oggetto del contratto e la violazione dell'art. 1346 c.c. lamentata dalla ricorrente. In ogni caso l'indagine sul sistema di capitalizzazione degli interessi previsto dal contratto (e sul fatto che tale elemento potesse emergere o meno dal contratto), richiederebbe comunque lo svolgimento di una consulenza tecnica, attività che com'è noto non è consentita all'ABF.

Quest'ultimo profilo esclude anche la possibilità di accogliere la domanda volta a che il Collegio “disponga affinché [l'intermediario] ricalcoli il piano finanziario applicando il tasso sostitutivo ex art. 125 T.u.b. (Tasso Bot dello 1,405%) in regime di capitalizzazione semplice, con ammortamento ‘alla francese’”.

Si deve respingere anche la doglianza relativa alla violazione degli artt. 1283 c.c. e 821 c.c. per l'applicazione al finanziamento del regime finanziario della capitalizzazione composta: infatti, detto piano di ammortamento, caratterizzato da rate di rimborso costanti in cui la quota capitale è crescente e viceversa quella degli interessi decresce, non dà luogo ad un effetto anatocistico perché la più lenta riduzione del debito residuo non è conseguenza della violazione dell'art. 1283 c.c. e della applicazione di interessi composti, ma della diversa costruzione della rata, con prioritaria imputazione dei pagamenti periodici agli interessi prima che al capitale, in applicazione peraltro di quanto dispone l'art. 1194 c.c. (in tal senso cfr. Collegio di Bologna, decisioni n. 13759/19 e n. 15544/2017; Collegio



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di Napoli, decisioni nn. 9749/2018 e 4082/2016; e, in giurisprudenza, Trib. Torino, 25 maggio 2017; Trib. Milano, 30 ottobre 2013; Trib. Padova, 23 febbraio 2009; Trib. Verona, 24 marzo 2015).

Quanto alla violazione dell'art. 125 Bis del Testo Unico Bancario, per l'avvenuta indicazione nel contratto di un TAEG inferiore a quello effettivamente applicato, la ricorrente non contesta la natura delle polizze assicurative abbinata ma il fatto che non siano state inserite nel premio le provvigioni di collocamento delle polizze stesse percepite dall'intermediario.

Come osservato dall'Arbitro, "la provvigione percepita dall'intermediario non rappresenta un costo ulteriore rispetto a quello delle polizze assicurative (di cui è una componente). Ne consegue che in tanto tale onere deve essere incluso nel TAEG, in quanto la polizza assicurativa (in ragione della quale la provvigione viene riconosciuta) sia da considerarsi obbligatoria, circostanza che, nella specie, come si è detto non ricorre" (Collegio di Milano, la decisione n. 12813/2020). Anche sotto questo profilo, perciò, la domanda non può essere accolta.

Infine, parte ricorrente lamenta la scorrettezza del comportamento dell'intermediario per non aver consegnato la documentazione assicurativa relativa al fascicolo informativo, alla nota informativa e alle Condizioni generali di assicurazione, suggerendo ai ricorrenti di rivolgersi alla Compagnia di assicurazione.

Al riguardo si fa presente che secondo la giurisprudenza dell'ABF la documentazione assicurativa non è in quanto tale oggetto degli obblighi di consegna ex 119 TUB, fatta eccezione per i moduli di adesione alle polizze (nella specie già consegnati, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente nel reclamo), sicché la domanda, anche per questo profilo, non merita accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI